

N. R.G. 19223/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c nella causa civile promossa da:

, nato a (Iran) il , residente in Teheran (Iran), rappresentato e difeso, come da procura allegata al presente atto, dagli avvocati Alberto Guariso (c.f. GRSLRT54S15F205S alberto.guariso@milano.pecavvocati.it) e Livio Neri (c.f. NRELVI73P16F205H avvlivioneri@milano.pecavvocati.it) e dall'avvocata Paola Fierro (c.f. FRRPLA88H47L219E paola.fierro@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Milano, via Giulio Uberti 6;

e dall'associazione **ASGI – Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione APS** (97086880156), con sede legale in Torino, via Gerdil n. 7, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Lorenzo Trucco, rappresentata e difesa, per procura allegata al presente atto, dagli avvocati Alberto Guariso (c.f. GRSLRT54S15F205S; pec: alberto.guariso@milano.pecavvocati.it) e Livio Neri (c.f. NRELVI73P16F205H; pec: avvlivioneri@milano.pecavvocati.it) e dalle avvocate Paola Fierro (c.f. FRRPLA88H47L219E; pec: paola.fierro@pec.it) e Marta Lavanna (LVNMRT82L52D643S; pec: martalavanna@avvpec.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Milano, Giulio Uberti 6;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(C.F. 80213330584) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. 80101970012; –
ads.to@mailcert.avvocaturastato.it – fax011/5612194), presso la quale è ivi domiciliato in via
Arsenale, n. 21;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che:

- ha chiesto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la pronuncia di un provvedimento che imponesse al Ministero di ricevere la sua domanda di visto per motivi di studio, mentre l'Associazione ha chiesto analogo provvedimento a favore degli studenti iraniani che non hanno potuto presentare la domanda; nel merito ha chiesto accertarsi e rimuovere il comportamento discriminatorio del Ministero;
- in particolare, parte ricorrente ha allegato che la procedura di prenotazione per richiedere il visto per motivi di studi per l'anno accademico 2025/2026 è discriminatoria per gli studenti iraniani pre-immatricolati in università italiane, in quanto si è svolta esclusivamente attraverso un sistema on-line sul sito Visametric che è rimasto aperto per pochi giorni, dal 20.5.2025 al 28.5.2025, di fatto impedendo ad un gran numero di studenti di iscriversi;
- costituendosi, il Ministero ha contestato la legittimazione attiva di ASGI e in conseguenza l'incompetenza del Tribunale di Torino rispetto al ricorso del e comunque ne ha chiesto il rigetto ritenendolo non fondato sotto il profilo della discriminazione;
- il ricorso cautelare è stato accolto ed è stato ordinato al MINISTERO e per esso all'Ambasciata Italiana in Iran, di fissare per il ricorrente e per gli studenti universitari iraniani che ne abbiano fatto richiesta via mail o con qualsiasi altra forma idonea a rendere evidente la loro volontà di presentare richiesta di visto per motivi di studio, un appuntamento per l'esame di dette domande di visto entro il 30.11.2025 o comunque in tempo

utile per consentire l'ingresso in Italia in tempo per la frequenza dell'Anno Accademico 2025/2026;

- a seguito di reclamo il Tribunale ha confermato l'ordinanza cautelare ed il Ministero ha provveduto a riaprire le prenotazioni per alcune ore;

considerato che

appare provato che il ricorrente è preiscritto all'Università di Genova ed ha tentato di formalizzare la domanda di visto per motivi di studio avanti all'Ambasciata italiana in modo tempestivo rispetto al termine ultimo del 30.11.2025 (doc.8 ric.);

appare provato che la modalità prevista per la prenotazione della richiesta di visto, esclusivamente in via telematica, è stata mantenuta disponibile soltanto per 8 giorni, per poi essere definitivamente chiusa, e che né la data di apertura né la data di chiusura erano state previamente indicate (doc. 5 ric.);

appare infine provato che il ricorrente non ha potuto prenotare l'appuntamento per la richiesta di visto e che il sito aveva comunicato che non avrebbe concesso altri appuntamenti prima della scadenza del termine di immatricolazione (doc. 5,6,7, ric.);

il Ministero non ha contestato specificamente alcuno dei fatti sopra indicati, pur potendo agevolmente farlo, per ragioni di vicinanza alla fonte di prova;

tali circostanze appaiono provate anche rispetto alla platea degli studenti iraniani preiscritti all'università per l'anno accademico 2025-2026: in comparsa di risposta il Ministero ha infatti affermato che, in soli 8 giorni, 4.500 hanno richiesto l'appuntamento in ambasciata tramite il portale della società VisaMetric su un totale di 7915 preiscritti in un'università italiana;

ritenuto che

l'eccezione di difetto di legittimazione non appaia fondata in quanto non è possibile verificare attraverso dati pubblici quali cittadini iraniani siano pre-immatricolati presso le università italiane, quali tra questi siano in effetti interessati ed in possesso dei requisiti per il visto e quali infine abbiano potuto ottenere una prenotazione per la domanda di visto;

dunque appare sussistente la legittimazione dell'ASGI, quale associazione che rappresenta una collettività i cui membri non siano individuabili in modo diretto ed immediato;

ne consegue che anche l'eccezione di incompetenza risulta assorbita;

l'art. 39 D.Lgs. 286/98, rubricato "*Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore*", al suo co.1, sancisce il diritto alla "*parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano*" nei seguenti termini: "*In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione*

tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonché agli interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo”;

al riguardo, va rilevato che, ai sensi dell’art. 28 c. 4 D. L.vo 150/2011, *“quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione”;*

nel caso in esame le modalità scelte dall’amministrazione per dare attuazione al diritto allo studio dei cittadini iraniani preiscritti all’università – prenotazione esclusivamente in via telematica, disponibile soltanto per 8 giorni, senza alcuna preventiva indicazione in ordine all’apertura e chiusura dei termini – fanno presumere la discriminazione in quanto il sistema scelto appare del tutto arbitrario e tale da ostacolare qualsiasi programmazione;

l’amministrazione ritiene che non vi sia prova della differenza di trattamento tra gli studenti iraniani e quelli di altre nazionalità e produce documenti volti a provare tale assunto;

deve però riconoscersi che dalla documentazione prodotta si evince che il sistema di prenotazione è ben diverso per le nazionalità prese in considerazione, in particolare:

- per i cittadini indiani il visto deve essere richiesto, previo appuntamento, presso uffici fisici di cui viene indicato l’indirizzo e non è presente alcun limite temporale (pag.10);
- per i cittadini turchi è prevista un’ampia possibilità di prendere appuntamento, anche a mezzo telefono, senza limiti temporali (*Gli utenti possono presentare domanda di visto in tempi brevissimi presso le sedi di IDATA, previo appuntamento da fissare sul sito internet dell’azienda. E’ previsto il pagamento del servizio della società IDATA: il costo non comprende quello del visto (COSTI). Gli utenti che desiderano presentare domanda di visto direttamente allo sportello del Consolato Generale devono fissare un appuntamento chiamando IDATA al numero di telefono 0850 4608493, qualsiasi giorno lavorativo, dalle ore 09.00 alle 14.00 (se si chiama dall’Italia o altri Paesi, comporre il numero 0090 212 9708493). Gli studenti possono contattare il call center dedicato di iDATA al numero 0850 4600580.*) omissis *Si consiglia di presentare le domande con congruo anticipo rispetto alla data di partenza. Le domande di visto possono essere accettate, di norma, almeno 7 giorni lavorativi prima della data della partenza programmata*)

- anche per quanto riguarda i cittadini marocchini e degli Emirati Arabi non è previsto alcun limite temporale;

dalla documentazione si evince dunque che la modalità di prenotazione mediante piattaforma informatica è prevalente, ma non è l'unica, ma soprattutto risulta provato che gli studenti dei paesi indicati hanno la possibilità di chiedere la prenotazione senza limiti temporali;

dunque appare provato che gli studenti iraniani sono stati trattati diversamente dagli studenti italiani, che ovviamente non necessitano di visto, ma soprattutto dagli studenti di altre nazionalità, che possono presentare la domanda di visto con un'organizzazione della piattaforma informatica e dei tempi che rendono possibile la prenotazione per tutti gli aspiranti (a prescindere poi dal concreto rilascio del visto, che non è in discussione in questa sede);

deve ribadirsi che la scelta dell'amministrazione di mantenere il sito di prenotazione aperto esclusivamente per otto giorni, senza preavviso né in ordine al termine di inizio né in ordine a quello di fine non è ovviamente una scelta che dipenda dalla oggettiva difficoltà della situazione politica del paese iraniano;

in conclusione appare provato un comportamento con effetto discriminatorio ai sensi dell'art. 43, comma 1 e comma 2, lettera a) TU immigrazione;

di conseguenza la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.150 del 2011 viene accolta per quanto riguarda l'associazione e, tenuto conto delle migliaia di studenti coinvolti, si ritiene equo liquidare il danno nella misura di €.7.500, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;

va poi osservato che tale comportamento a seguito del provvedimento ex art.700 c.p.c. ha ridotto i propri effetti negativi, in quanto il ricorrente persona fisica ha ottenuto sia la prenotazione sia poi il visto e così una parte degli aspiranti che ha potuto ottenere un appuntamento per il visto;

deve inoltre darsi atto che per quanto concerne l'anno accademico 2025/2026, per cui sono state svolte le domande, il decorso del tempo impedisce l'adozione di ulteriori provvedimenti efficaci;

deve dunque darsi atto della cessazione della materia del contendere per quanto riguarda le domande sub C e sub D e sub E, come chiesto dallo stesso ricorrente;

non si ritiene necessaria né la pubblicazione della sentenza né l'adozione di un piano di rimozione degli effetti della discriminazione in quanto, come già osservato, a seguito del procedimento cautelare l'amministrazione ha già in parte rimosso gli effetti del precedente comportamento e per altro verso, ulteriori attività non sono possibili in quanto l'anno accademico si è concluso;

le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 8.991 sulla base dei valori medi dello scaglione di valore indeterminabile medio, e minimi con riferimento alla fase istruttoria in quanto esclusivamente documentale; con lo stesso criterio vengono liquidate le spese delle due fasi cautelari;

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:

accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per avere sospeso senza preavviso e dopo otto giorni di apertura il sistema di prenotazione degli appuntamenti per la domanda di visto per gli studenti iraniani, rendendo così impossibile al ricorrente e agli altri aspiranti la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto;

condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a pagare a favore di ASGI, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 7.500,00, oltre interessi dalla pubblicazione della domanda al saldo;

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande sub C) sub D) e sub E);

condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a rifondere in favore di e ASGI le spese del presente giudizio pari ad euro 8.991, nonché le spese del giudizio cautelare che si liquidano per i due gradi in €.10.864, oltre rimborso spese forfetarie 15% e successive occorrente, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Torino, 10 giugno 2026.

La Giudice
Chiara Comune